

N. 4438/2024 R.G. S.L.



Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

N. R.G. 4438 / 2024

Il giudice, dott.ssa Silvia Antonioni,

LETTO il ricorso che precede;

VISTO l'art. 127 ter C.p.c.

**Autorizza il deposito telematico di note scritte in
sostituzione dell'udienza contenenti le sole istanze e
conclusioni**

per il giorno 13.6.2024

- ritenuto che in ragione della pluralità e della difficoltà di individuazione dei soggetti controinteressati non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

- ritenuto altresì che la posizione dei destinatari della notifica, quali meri controinteressati, l'ampiezza della platea dei destinatari ed il particolare oggetto della controversia appartenente ad un contezioso seriale suggeriscano il ricorso alle forme speciali di notificazione di cui all'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, in quanto utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti dei controinteressati inseriti nelle graduatorie di interesse a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, ferma restando la notifica personale al



Miur.

AVVERTE

il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito telematico di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione;

che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio sarà adottato nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note; è fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria laddove ve ne siano concretamente le condizioni ovvero qualora tale presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero;

Invita parte ricorrente a fornire, nel termine assegnato per il deposito delle note, prova della notifica del ricorso (mediante inserimento dei files o del documento nel sistema).

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Roma, 07/02/2024

Il giudice
Silvia Antonioni

